

Spetta al giudice nazionale verificare se il contenuto della domanda giudiziale sia sufficiente a consentire al convenuto di far valere i suoi diritti o se il mittente sia tenuto a rimediare all'assenza di traduzione di un allegato indispensabile.

- 2) L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1348/2000 deve essere interpretato nel senso che il fatto che il destinatario di un atto notificato o comunicato abbia convenuto, in un contratto concluso con il richiedente nell'ambito della sua attività professionale, che la lingua di corrispondenza sia quella dello Stato membro mittente, non costituisce una presunzione di conoscenza della lingua, ma è un indizio che il giudice può prendere in considerazione nel momento in cui verifica se tale destinatario comprende la lingua dello Stato membro mittente.
- 3) L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 1348/2000 deve essere interpretato nel senso che il destinatario di una domanda giudiziale notificata o comunicata non può, comunque, avvalersi di tale disposizione per rifiutare la ricezione degli allegati ad un atto che non siano redatti nella lingua dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende qualora, nell'ambito della sua attività professionale, egli abbia concluso un contratto in cui ha convenuto che la lingua di corrispondenza sia quella dello Stato membro mittente, e qualora gli allegati, da un lato, riguardino detta corrispondenza e, dall'altro, siano redatti nella lingua convenuta.

(¹) GU C 56 del 10.3.2007.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 maggio 2008 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-39/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/48/CEE — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Normativa nazionale che non prevede il riconoscimento dei diplomi per accedere alla professione di farmacista ospedaliero — Omessa trasposizione della direttiva)

(2008/C 158/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16), per quanto riguarda la professione di farmacista ospedaliero

Dispositivo

1) Non avendo adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, per quanto riguarda la professione di farmacista ospedaliero, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 82 del 14.4.2007.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 maggio 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla
Commissione tributaria provinciale) — Ecotrade spa/
Agenzia Entrate Ufficio Genova 3**

(Cause riunite C-95/07 e C-96/07) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Inversione contabile — Diritto a detrazione — Termine di decadenza — Irregolarità contabile e di dichiarazione riguardante operazioni soggette al regime dell'inversione contabile)

(2008/C 158/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale